

Sentenza n. 141 depositata l'8 luglio 2020

Materia: Concorrenza

Giudizio: Legittimità costituzionale in via principale

Limiti violati: Asserita violazione **dell'art. 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione**

Ricorrente: Presidente del Consiglio dei Ministri

Oggetto: Legge della Regione Toscana 16 aprile 2019, n.17 (Documento unico di regolarità contributiva. Modifiche alla l.r. 40/2009), **art.1, comma 1**

Esito: Illegittimità costituzionale dell'art.1, comma 1, della legge della Regione Toscana 16 aprile 2019, n.17

La Regione Toscana è intervenuta più volte sulla l.r. n.40 del 2009 (recante per oggetto norme sulla flessibilità dell'attività amministrativa, di accesso civico e sulle novità in materia di procedimento amministrativo). Pertanto, forse vale la pena - prima di focalizzare l'attenzione sulla questione di costituzionalità dell'art.1, comma 1, della l.r. n.17 che pone in essere una di quelle modifiche - richiamare velocemente in ordine cronologico gli interventi legislativi regionali in materia.

Nel 2019, la l.r. n. 1 della regione Toscana ha introdotto, nella l.r. n.40 del 2009, l'art. 49-bis, il cui comma 1, nel testo originario, così stabiliva: *“La Regione acquisisce il documento unico di regolarità contributiva (DURC) prima del provvedimento di concessione e nelle fasi della liquidazione di ogni tipologia di contributi, benefici, sovvenzioni effettuato a qualsiasi titolo ed a favore di qualsiasi soggetto tenuto ad obblighi contributivi”*.

Il comma sopra richiamato dettava l'obbligo generale di acquisizione del DURC, anche per i contributi regionali per i quali non era previsto dalla norma nazionale.

L'impugnato art.1, comma 1, della successiva l.r. n.17 del 2019, ha sostituito il comma 1 dell'art.49-bis, dettando il seguente testo: *“La Regione acquisisce il documento unico di regolarità contributiva (DURC) prima del provvedimento di concessione e nelle fasi della liquidazione di ogni tipologia di contributi, benefici, sovvenzioni, di importo pari o superiore ad euro 5.000,00, effettuati con risorse regionali, a qualsiasi titolo e a favore di qualsiasi soggetto tenuto ad obblighi contributivi”*

La norma impugnata ha limitato, innovando, l'acquisizione del DURC alle erogazioni di risorse regionali di importo uguale o superiore ad euro 50000,00, una limitazione che, per volontà del legislatore, trovava bilanciamento, in riferimento alle erogazioni di somme regionali inferiori a euro 5000,00, nella previsione (punto 1 del preambolo della l.r.17 del 2019), di controlli a campione delle dichiarazioni di regolarità.

Successivamente, l'art. 33 della l.r. n.80 del 2019 ha abrogato il punto 1 del preambolo della l.r. 17 del 2019, che conteneva la previsione dei suddetti controlli a campione delle dichiarazioni di regolarità, facendo così venir meno un elemento di lettura della norma impugnata.

Per il Presidente del Consiglio ricorrente, difeso dall'avvocatura dello Stato, chiunque acceda a benefici pubblici, di qualsiasi entità, deve essere in regola con gli obblighi contributivi, poiché la regolarità assicurativa ai lavoratori costituisce requisito essenziale di corretto esercizio dell'impresa. Pertanto, la norma regionale impugnata, consentendo le imprese irregolari e quindi non tutelando le imprese regolari, violerebbe la tutela della concorrenza, materia di competenza esclusiva statale, ai sensi dell'art. 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione.

La difesa della Regione Toscana evidenzia che la novità della l.r. n.17 del 2019 limita l'obbligo di acquisizione del DURC soltanto in riferimento alle erogazioni regionali per le quali le leggi dello Stato non prevedono l'obbligo; e che la medesima limitazione porrebbe in essere una misura di semplificazione procedurale per bassi importi, per i quali viene rinviata ad una fase successiva la verifica della regolarità (con i controlli a campione).

La tesi prospettata dal ricorrente che la norma introdotta dall'art.1, comma 1, della l.r. n. 17 del 2019 viola le norme statali che richiedono l'acquisizione del DURC a tutela della concorrenza, materia di competenza esclusiva statale è stata accolta dalla Corte costituzionale che ha dichiarato fondata la questione.

Per la Corte, la disposizione impugnata, *pur riferendosi testualmente alle risorse regionali, non esclude che l'esenzione possa incidere su settori in cui il legislatore nazionale ritiene indispensabile assolvere l'obbligo di presentazione del DURC*, come potrebbe accadere nel caso di "lavoro e legislazione sociale", settore in cui si impone sempre la presentazione del DURC.

La Corte, pur non riconoscendo l'esistenza di un principio generale di obbligo di presentazione del DURC, non ritiene compatibile con l'istituto la disciplina dettata dalla Regione che modella la tutela dei valori con riferimenti quantitativi (sopra o sotto euro 5000,00).

La norma regionale, equiparando le imprese che assolvono l'obbligo di regolarità contributiva alle imprese irregolari, lede la libertà di concorrenza, in violazione dell'art.117, comma secondo, lettera e), Cost. Per questo motivo, la Corte ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 1, della l.r. n.17 del 2019 della Regione Toscana.